



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO EMENDATIVO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E DI MERCI, FIRMATO IL 7 AGOSTO 1999, FATTO A JEREVAN IL 31 LUGLIO 2018

Art. 2

Ordine di esecuzione

Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Versione in vigore dal 28 giugno 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018
Estremi	Legge 8 giugno 2023, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-78-2023/art-2-ordine-di-esecuzione>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it